

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore ROMUALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — L'elezione a suffragio universale e diretto del Parlamento europeo del 10 giugno 1979 ha dato vita ad una nuova rappresentanza politica, la cui importanza e la cui dignità non possono non avere una loro validità e una loro collocazione anche in sede costituzionale, riconoscendo, intanto, agli eletti di questa Assemblea la dignità e le prerogative comuni ai deputati e ai senatori in Italia; traguardo purtroppo non ancora raggiunto, per talune difficoltà e resistenze che tuttavia ci auguriamo in corso di superamento.

Riconoscimenti che non possono essere formalmente e definitivamente tali, però, fino a quando ai parlamentari europei non sarà dato tutto ciò che compete alla loro qualità e alla loro funzione di rappresentanti della volontà popolare; di espressione diretta dei sentimenti e degli interessi degli italiani che li hanno votati nel concerto dei popoli e degli elettori delle dieci nazioni componenti la Comunità, dotandoli di quanto è

necessario allo svolgimento di questo loro compito.

Onorevoli senatori, a tal fine, nel corso della passata legislatura ebbi l'onore di presentare alla Camera dei deputati, di cui allora facevo parte, un disegno di legge per riconoscere ai deputati europei il diritto di partecipare alle sedute congiunte del Parlamento, segnatamente a quella per l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale, in base al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione che ne regola le modalità, è stabilita la partecipazione anche dei rappresentanti dei consigli regionali.

Si tratta dell'atto più solenne ed impegnativo di tutta la vita politica dello Stato alla preparazione e alla esecuzione del quale non è pensabile non debbano partecipare i deputati italiani al Parlamento europeo, cioè i più direttamente interessati alla realtà politica ed economica nell'ambito della quale lo Stato italiano realizza gran parte delle sue attività fondamentali.

Analogamente, debbono essere modificati gli articoli 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione tutti relativi alle deliberazioni prese dal Parlamento in seduta congiunta. E precisamente: modalità della convocazione delle Camere in seduta congiunta per l'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 85); messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (articolo 90); giuramento del Presidente della Repubblica (articolo 91); messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 96); elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (articolo 104); elezioni dei membri della Corte costituzionale (articolo 135). In altri termini, l'intera serie degli articoli riguardanti le riunioni congiunte del Parlamento relativamente alle quali il diritto di presenza dei deputati europei, per una loro diretta manifestazione di volontà e per una loro assun-

zione di responsabilità, non può essere disconosciuto.

Onorevoli senatori, per queste ragioni, ho ritenuto doveroso ripresentare al Senato il disegno di legge, per sottoporlo al vostro esame, che mi auguro più rapido e conclusivo del precedente con le eventuali modifiche di forma e di sostanza che la discussione dovesse suggerire opportune.

Il disegno di legge, tenuto anche conto del fatto che la I legislatura del Parlamento europeo eletto a suffragio universale e diretto è ormai entrata nel suo ultimo anno, ha ovviamente carattere di urgenza, con particolare riferimento all'esigenza acutamente avvertita dai deputati italiani al Parlamento europeo — e mi auguro anche dai loro colleghi parlamentari italiani — di sentirsi e di essere considerati parte integrante, a pieno titolo, della rappresentanza parlamentare della Nazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano i deputati italiani al Parlamento europeo e tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Trenta giorni prima che scada il mandato, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo e dai delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica ».

Art. 3

Il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, a maggioranza assoluta dei suoi membri ».

Art. 4.

L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo ».

Art. 5.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa ».